

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CARPINO	962
PRESIDENTE	948	CARTA, <i>Relatore</i>	954, 956, 959, 963
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	949, 950 952, 954, 955, 957, 958 960, 961, 962, 963, 964
Istituzione del giudice di pace (<i>Approvato dal Senato</i>) (2976);		GRANATI CARUSO	950, 952, 955, 958, 963, 964
PAZZAGLIA ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295)	948	PINTO	959
PRESIDENTE	948	SABBATINI	962
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	948	SALVATO	949, 950
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TRANTINO	951, 957
Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821)	948	Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	948, 949, 950, 951 952, 954, 958, 959, 963, 964	Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046);	
BOATO	951, 955, 958, 959, 961, 962, 964	Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047);	
		Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (<i>Approvata dal Senato</i>) (1344);	

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

	PAG.
CONTE CARMELO: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515)	965
PRESIDENTE	965
DE CINQUE, <i>Relatore</i>	965
GRANATI CARUSO	965

Votazione segreta:

PRESIDENTE	964
----------------------	-----

La seduta comincia alle 11.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, gli onorevoli Bubbico, De Cataldo, Fabbri Seroni, Fontana, Garavaglia, Gitti, Gullotti, Mora, Padula, Pennacchini, Pucci, Quercioli, Reichlin e Speranza sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati: Fiori Giovannino, Pinto, Raffaelli Edmondo, Carlotto, Bernardi, Piccoli Maria Santa, Pezzati, Bruni, Federico, Ceni, Piccinelli, Ichino, Ramella e Meneghetti.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione del giudice di pace (Approvato dal Senato) (2976) e della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del giudice di pace », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1981, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pazza-

glia, Trantino, Macaluso e Tatarella: « Compensi per i giudici conciliatori e requisiti per la nomina ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione perché, a causa di improrogabili impegni precedentemente assunti, non sono in grado di svolgere la relazione.

PRESIDENTE. La discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria ».

Ricordo ai colleghi che avevamo chiuso la discussione sulle linee generali, abbinata a quella del provvedimento n. 2820 relativo agli agenti di custodia, nella seduta del 4 novembre scorso.

Comunico, altresì, che sono pervenuti i pareri della V e della I Commissione, entrambi favorevoli, il primo già letto in una precedente seduta e il secondo a condizione: « 1) che venga precisata più compiutamente la ripartizione dei posti tra le categorie di personale di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2 in relazione alla norma di cui al numero 1 dello stesso articolo 2; 2) che al numero 2 dell'articolo 2 venga determinato il periodo minimo di servizio necessario per l'immissione in ruolo del personale precario e venga tenuto conto, ai fini dei limiti di età, delle elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; 3) che vengano precisate le procedure di assunzione degli idonei di cui al numero 3 dell'articolo 2, tenendo conto dei diritti acquisiti dagli idonei nei singoli concorsi ».

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

SALVATO. Premettendo che quella che sto per esprimere non è una posizione di principio e che il gruppo comunista è sostanzialmente favorevole al previsto aumento di organico, desidero far rilevare che avremmo preferito conoscere i criteri in base ai quali si è giunti alla quantificazione dell'aumento di organico disposto con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Un elemento chiarificatore in questo senso è contenuto nella relazione al disegno di legge, la quale specifica che: « Una recentissima ricognizione delle necessità di personale per la copertura di tutti i posti di servizio nelle carceri femminili e nelle sezioni femminili poste negli altri istituti penitenziari, ha condotto ad accertare che il ruolo delle vigilatrici penitenziarie deve essere portato a 1.672 posti, più 130 posti di vigilatrice penitenziaria superiore e 32 posti di vigilatrice penitenziaria capo.

Si rende pertanto indispensabile l'incremento della pianta organica di tale personale di 872 unità di vigilatrici penitenziarie; 65 unità di vigilatrici penitenziarie superiori e 16 unità di vigilatrici penitenziarie capo ».

Si tratta di un'argomentazione piuttosto pregnante che rappresenta qualcosa di più di una mera constatazione delle

carenze. Il calcolo è fatto sia con riferimento alle carceri femminili, sia con riferimento alle sezioni femminili presso le case circondariali, per cui mi pare di capire che esso segue ad una comparazione tra le esigenze e l'esistente, fatta in relazione alla popolazione carceraria.

SALVATO. La relazione al disegno di legge fa più specifico riferimento alle trimestraliste; vorrei anche richiamare l'attenzione sul fatto che i problemi di organico delle vigilatrici penitenziarie vanno affrontati tenendo conto soprattutto delle necessità che si presentano a livello regionale. Infatti, spesso ci si è trovati di fronte ad ingiustificati gonfiamenti o sgonfiamenti di organico per l'appunto a livello regionale, come è accaduto nella casa circondariale di Pozzuoli.

Noi avremmo preferito, al contrario, che l'aumento dell'organico non venisse stabilito in base al semplice calcolo numerico delle vacanze, ma in base ad una analisi disaggregata della situazione delle carceri femminili distribuite sul territorio nazionale.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho difficoltà a dire, anche se ciò potrà sembrare una mera ripetizione di quanto già detto nella relazione al disegno di legge, che l'ammontare complessivo delle vigilatrici che si ritiene di dover assumere è stato calcolato in base ad una valutazione delle esigenze a livello nazionale, tenendo conto anche delle questioni richiamate dalla collega Salvato.

Se la richiesta di chiarimenti fosse avanzata formalmente e la Commissione ritenesse di non poter andare avanti nell'esame del disegno di legge senza essere venuta in possesso di valutazioni fatte istituto per istituto, dico subito che non sarei in grado in questo momento di soddisfare una tale esigenza ed avrei bisogno di tempo, così come ne ho avuto bisogno per rispondere ad analoghe domande avanzate in ordine all'aumento di organico degli agenti di custodia.

La richiesta sarebbe legittima e non potrei esimermi dal soddisfarla: tengo a ripetere, però, che la valutazione riportata nella relazione è, a mio avviso, abbastanza esauriente; lo è ancor più, ritengo, se si tiene conto di un emendamento che il Governo si riserva di presentare, purché questo non pregiudichi l'iter del provvedimento per portare l'aumento previsto da 872 a 972 unità. Infatti, la direzione generale del Ministero aveva ommesso la determinazione delle unità necessarie per gli istituti di Eboli, Milano, Torino, Bologna e Cagliari.

SALVATO. L'emendamento preannunciato dal sottosegretario fornisce un motivo in più alle nostre obiezioni. Esso dimostra, infatti, che ci troviamo di fronte ad una determinazione numerica frettolosa visto che erano stati trascurati alcuni importantissimi istituti.

Diventa quanto mai opportuno disporre di una valutazione realistica delle esigenze, non solo numerica, ma tale da rispecchiare un disegno complessivo del Governo nel settore, tracciato almeno secondo un criterio regionalistico.

Quanto ora detto dal sottosegretario indica che i casi sono due: o l'apposita direzione generale del Ministero è incapace, o non intende misurarsi con questo tipo di problemi e predisporre un provvedimento che risponda alle effettive esigenze. Colgo l'occasione per sottolineare che ancora una volta ci troviamo a dover legiferare con urgenza su questioni molto importanti senza essere stati messi nelle condizioni di conoscere a fondo l'argomento. Nel caso specifico, siamo convinti che il disegno di legge non è sufficiente per risolvere i problemi delle carceri femminili visto che non risolve del tutto i problemi del precariato e non articola un intervento proiettato nel futuro.

GRANATI CARUSO. Desidero precisare che la richiesta di chiarimenti, avanzata dalla collega Salvato, non è una condizione per l'approvazione dell'aumento dell'organico delle vigilatrici penitenziarie su cui, in linea di massima, siamo d'accordo.

Il gruppo comunista intende soltanto cogliere l'occasione per chiedere al Governo se è possibile sapere quante siano oggi le vigilatrici in servizio, distinguendo tra vigilatrici in ruolo, trimestraliste e personale assunto in base alla legge n. 285. Sarebbe inoltre opportuno che il Governo fornisse alla Commissione i dati relativi alla popolazione femminile detenuta, alla sua distribuzione nei penitenziari italiani.

PRESIDENTE. Le cifre sono riportate nella relazione al disegno di legge. Per altro, faccio presente al sottosegretario che l'emendamento da lui preannunciato poco fa comporta un nuovo parere della V Commissione bilancio.

GRANATI CARUSO. Anch'io ho letto la relazione al disegno di legge, ma la nostra richiesta è diversa. Chiediamo di poter conoscere qual'è l'organico attuale, distinguendo il personale in ruolo da quello avventizio. È necessario, inoltre, che un tale dato sia effettivamente aggiornato, perché quanto ha poco fa detto il rappresentante del Governo in ordine alle errate valutazioni della direzione generale a credere che i criteri utilizzati per il computo delle vacanze siano stati assunti in modo casuale, senza cioè una preventiva e precisa ricognizione delle esigenze.

Il Governo certamente non ignora che vi sono sezioni femminili che vengono chiuse, altre che vengono aperte ed altre ancora che vedono aumentare la popolazione detenuta. Come si fa, di fronte a una simile situazione, a sapere qual è il fabbisogno reale?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento da me poc'anzi preannunciato — che, comunque, rinuncio a presentare poiché dovrebbe essere trasmesso, per il parere, alla V Commissione bilancio — non è frutto di un errore di calcolo vero e proprio, ma una conseguenza di una situazione che si modifica di settimana in settimana. Infatti, la situazione esistente nelle sezioni femminili è notevolmente cambiata

nel periodo di tempo intercorso tra la presentazione del disegno di legge ed il momento attuale. Il Governo intendeva approfittare dell'occasione per risolvere le questioni che si erano venute prospettando; preferisce, comunque, portare a termine rapidamente l'iter del provvedimento e risolvere i problemi recentemente sorti negli istituti penitenziari sopra ricordati in altro momento.

PRESIDENTE. Nella relazione al disegno di legge è specificato che la situazione attuale conta 800 unità per la qualifica di vigilatrice penitenziaria; 65 unità con la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore e 16 unità con quella di vigilatrice penitenziaria capo.

BOATO. Sono di più perché nella relazione è specificato anche che sono « attualmente impiegate come vigilatrici penitenziarie 157 giovani assunte in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché 500 straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 ». Nel calcolo, quindi, non dovrebbero essere conteggiate le trimestrali e le giovani assunte in base alla legge n. 285 perché il provvedimento dovrebbe assorbire tutto questo personale.

TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale condivide le critiche mosse dai colleghi pur essendo disponibile all'approvazione del provvedimento; approvazione che, secondo noi, deve essere la più celere possibile perché molte sono le attese umane e funzionali ad esso connesse.

Siamo convinti che il disposto dell'articolo 1 contribuisca a normalizzare il precariato, ma che non serva a potenziare l'organico delle vigilatrici, così come si vorrebbe nelle intenzioni pompose di chi l'ha formulato. Voteremo, quindi, a favore dell'articolo in discussione in attesa di un ampliamento ulteriore che dia al Corpo delle vigilatrici una adeguata funzionalità.

BOATO. Vorrei ricapitolare i dati in modo che si capisca bene di cosa stiamo

discutendo e cosa ci accingiamo ad approvare.

Nella relazione si dice che sono attualmente in servizio 800 unità con qualifica di vigilatrice penitenziaria; 65 unità con qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore e 16 unità con qualifica di vigilatrice penitenziaria capo; in tutto si tratta di 881 unità. A queste ultime vanno aggiunte 157 vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge n. 285, nonché 500 trimestrali assunte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286. La somma è pari a 1.538 unità e il Governo chiede che le vigilatrici penitenziarie vengano portate ad un numero di 1.672, quelle superiori a 130 e quelle capo a 32, per un totale di 1.834 unità. Se sottraiamo a tale ultima cifra il numero delle vigilatrici — di tutte le qualifiche — attualmente in servizio ci troviamo di fronte ad un aumento di 296 unità. Non è vero, quindi, che si tratta di una semplice sistemazione dell'esistente: rispetto a 500 persone non in organico ci veniamo, infatti, a trovare di fronte ad un aumento di effettivi in organico nella misura che ho citato poc'anzi, visto che nella relazione si dice che verranno rinnovati i contratti delle trimestrali.

Personalmente sono favorevole ad un tale ampliamento degli organici, poiché la situazione nelle carceri femminili è drammatica: tutti abbiamo avuto modo di ascoltare, a proposito di essa, osservazioni analoghe a quelle fatte sulle carceri maschili ed inerenti soprattutto agli orari, agli straordinari, ai turni ed alla carenza di professionalità. Mantengo le mie riserve in relazione alla richiesta, che è stata fatta e che avrebbe dovuto essere soddisfatta, di conoscere il rapporto tra questo aumento di personale — come ho detto, a mio avviso, legittimo e fondato —, tra l'assorbimento in ruolo delle precarie e delle trimestrali e l'attuale quadro dell'organico impiegato nei penitenziari femminili. Chiunque di noi sa che si legifera male se non si ha un quadro completo della situazione su cui si interviene: quindi, in chiave non polemica, rinnovo la richiesta di conoscere che dimensioni han-

no le carceri di cui ci occupiamo, quante sono le detenute e quali sono la struttura ed il funzionamento di questo corpo.

In assenza dei dati richiesti, non posso che prendere atto di quanto il Governo ha dichiarato, ma osservo che l'inserimento in ruolo delle precarie, e gli altri provvedimenti che si intendono assumere, sono realizzati in modo un po' casuale e frammentario. Non voterò, quindi, contro questo articolo, astenendomi dalla sua votazione: si tratta, infatti, di un intervento che ritengo giustificato, ma che non viene sufficientemente motivato, né dal relatore né dal Governo, e che viene deciso in assenza di dati che sono pur necessari per legiferare con serietà, data l'importanza della materia trattata.

GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 1, in ragione del fatto che condivide l'esigenza di aumentare l'organico delle vigilatrici penitenziarie; ribadiamo le nostre riserve (e qui concordo con quanto detto dai colleghi Boato e Salvato) sul modo con cui si procede a proporre questo incremento di organico — e la cosa vale anche per il corrispondente personale maschile, di cui abbiamo già discusso —, e rinnoviamo la richiesta, non pregiudiziale all'approvazione di questo articolo ma tuttavia pressante, di avere dal Governo un quadro chiaro dell'attuale articolazione delle sezioni femminili penitenziarie, del numero delle detenute (che risultano essere in aumento), della dislocazione di tali sezioni, dei criteri con cui vengono effettuati questa dislocazione e il trasferimento delle detenute in altre carceri (magari non sempre vicine al luogo di residenza, con i problemi che si creano al riguardo, in relazione all'articolo della legge penitenziaria che prevede la vicinanza dei detenuti al territorio e all'ambiente sociale da cui provengono), dell'apertura di nuove sezioni e della dimensione e caratteristiche di tali istituti. Poiché non si capisce bene in rapporto a quali criteri si legifera, chiedo che ci sia fornito un quadro articolato in rapporto ai quesiti che ho esposto: soprattutto in relazione al prin-

cipio della territorialità e alla strutturazione del piano di edilizia carceraria; la popolazione detenuta femminile — e vorrei su questo punto una conferma dal Governo, quando ci potrà fornire i dati richiesti — sembra in aumento, ed anche in misura abbastanza consistente. Desidereremmo, perciò, conoscere quali sono le linee seguite dal Governo circa l'articolazione delle sezioni penitenziarie femminili nel territorio nazionale.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo atto delle richieste avanzate dall'onorevole Granati Caruso, e mi farò carico di raccomandare al ministro — che verrà in Commissione nella prossima settimana per discutere dei problemi carcerari — di portare i dati richiesti dai commissari. Penso, infatti, che sia un diritto del Parlamento quello di conoscere le modalità di funzionamento dell'amministrazione e quindi, in questo caso, la dislocazione territoriale degli istituti penitenziari e la situazione del personale in essi impiegato. Devo però dire che questi dati, se pure utili, non sono indispensabili per l'approvazione di articoli come quello che stiamo discutendo. Il Governo ha portato all'esame del Parlamento un provvedimento per far fronte a certe necessità, che ha esposto, ma ritengo che talune situazioni, in qualche modo, scfuggano ad una valutazione obiettiva sulla base dei dati e rientrano in un ambito di valutazione discrezionale dell'amministrazione. È chiaro che quest'ultima deve poi rendere conto al Parlamento — che può benissimo chiedere di sapere perché un certo istituto è stato chiuso o un altro aperto —; per questi motivi, pur insistendo sulla necessità di approvare subito l'articolo 1, mi riservo di chiedere al ministro di voler fornire alla Commissione le notizie richieste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile che abbiano superato lo specifico concorso;

2) mediante l'assunzione, fino al 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova della durata di novanta giorni;

3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità.

I posti che non risultano coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

Il relatore, onorevole Carta, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno novanta giorni negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di novanta giorni.

L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto ».

Al n. 3) aggiungere il seguente periodo:

« A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge ».

Le onorevoli Granati Caruso e Salvato hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al n. 2) dell'emendamento del relatore, sopprimere le parole: « che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni ».

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente comma: « Il personale di cui ai numeri 1) e 2) è destinato ad istituti penitenziari ubicati nella regione nella quale prestava precedentemente servizio ».

L'onorevole Boato ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento del relatore, sostitutivo del n. 2) dell'articolo:

Sopprimere le parole: « per almeno 90 giorni ».

Sopprimere le parole: « che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni ».

Ha inoltre presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il punto 3), aggiungere il seguente comma: « Le vigilatrici penitenziarie assunte sulla base dei numeri 1) e 2) sono destinate a sezioni o istituti femminili con sede nella stessa regione in cui avevano in precedenza prestato servizio ».

CARTA, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati fanno preciso riferimento alle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali, che, in particolare, invitava la Commissione ad una più compiuta ripartizione dei posti tra le categorie del personale di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 2, in relazione alla disposizione di cui al numero 1) del medesimo articolo. A questo proposito, desidero precisare che concordo sull'opportunità, richiamata dai colleghi, di procedere in questa materia seguendo dati il più possibile certi: ciò si rende necessario soprattutto per la precarietà della situazione delle carceri italiane.

Entrando nel merito degli emendamenti, preciso che essi vanno letti congiuntamente: in essi si specifica che la durata del servizio deve essere prestata per almeno 90 giorni e che il personale da assumere non deve aver superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, che credo si riferisca all'invalidità civile.

Un altro punto saliente degli emendamenti è rappresentato dalla previsione secondo cui il personale « deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi 5 anni »: su questo argomento credo si aprirà una discussione visto che esso prospetta situazioni che possono essere interpretate in modo difforme.

Si pongono problemi pratici che tutti conosciamo, e che possono essere supe-

rati solo in ragione di una fondata, dimostrata esigenza dell'amministrazione. A ciascuno di noi sarà capitato di visitare istituti penitenziari come quelli di Napoli o di Torino, e di constatare i problemi che derivano all'amministrazione dal fatto di disporre di personale che non si trova nelle condizioni più serene per svolgere i propri compiti.

Come relatore, ho presentato l'emendamento al numero 2) dell'articolo in discussione per andare incontro alle necessità dell'amministrazione, ma ritengo anche doveroso chiedere al Governo se tale disposizione risulti essenziale per la soluzione dei problemi che stiamo trattando.

Con l'emendamento aggiuntivo al numero 3) dell'articolo 2, s'intende tener conto dei diritti acquisiti delle idonee ai singoli concorsi: questa precisazione, e quella contenuta nel precedente emendamento mi sembra costituiscano un'adeguata risposta alle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione affari costituzionali, nella sua prima parte, suona: « che venga precisata una più compiuta ripartizione dei posti tra le categorie di cui al numero 2) e al numero 3) dell'articolo 2 ». Sarebbe opportuno comprendere a fondo il significato di tale richiesta.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento all'osservazione della I Commissione affari costituzionali, la norma dell'articolo 2 è chiara: l'immissione in ruolo avviene per le vigilatrici penitenziarie assunte in base alla legge n. 285 del 1977; esaurita questa disponibilità, per il restante numero di posti si offre una doppia possibilità: assumere il 50 per cento, ma solo con riguardo alle vigilatrici comuni, ed assumere l'altro 50 per cento prendendo in considerazione le idonee. Ma poiché mancava una precisazione circa la procedura da seguire, l'emendamento del relatore al punto 3) dell'articolo prevede la predisposizione di una graduatoria nazionale. Inoltre la formulazione del punto 2)

proposta dal relatore risponde alla maggior chiarezza richiesta dalla I Commissione.

GRANATI CARUSO. Illustrerò gli emendamenti, di cui sono cofirmataria, tutti insieme in quanto collegati.

Pur condividendo la *ratio* complessiva degli emendamenti presentati dal relatore non riesco a capire bene cosa significhi che il personale deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita: visto che esiste una norma che stabilisce che il personale assunto deve raggiungere la sede di lavoro — e se così non fosse, non si capisce neppure come farebbe a lavorare — la locuzione da me citata, essendo affatto ovvia, è assolutamente inutile. Per quel che riguarda la permanenza per cinque anni nella sede stabilita, siamo convinti che con una norma di tal genere non si persegue adeguatamente l'obiettivo che ci si è posti. La questione è collegata al secondo degli emendamenti da me presentati, che introduce il criterio regionalistico per la destinazione del personale. Come i colleghi sanno, l'obiettivo da raggiungere è quello della sistemazione in ruolo del personale, con i connessi problemi di reclutamento e di riqualificazione professionale: se non stabiliamo che il personale immesso in ruolo può prestare servizio nella regione nella quale lo prestava precedentemente a tale immissione, si corre il rischio che il personale rifiuti di continuare a prestare la propria opera perché costretto a trasferirsi in una qualsiasi regione, con le ovvie conseguenze, soprattutto per le donne coniugate.

Dico subito che siamo disposti a ritirare l'emendamento relativo alla permanenza nella sede per cinque anni se viene accettato il criterio regionalistico per l'assegnazione dei posti o se, comunque, viene stabilito che tale assegnazione è limitata alle regioni più vicine a quella dove l'interessato ha prestato precedentemente servizio in condizioni di precariato.

Personalmente non credo vi sia altra strada da seguire se vogliamo concretamente riempire gli organici e non fare

un discorso soltanto teorico visto che, ove seguissimo il criterio prospettato nell'emendamento del relatore, ci troveremmo, presumibilmente, di fronte a rifiuti da parte delle persone interessate.

Desideravo inoltre chiedere un chiarimento circa la previsione, contenuta nella prima parte dell'emendamento del relatore al numero 2), secondo cui il personale da assumere non deve aver superato il quarantesimo anno di età. In particolare, desidererei sapere se a detto limite si applicano anche le elevazioni previste dalle disposizioni di legge ad esempio quelle per la maternità.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La risposta è negativa perché il termine in oggetto si riferisce ai normali concorsi per i quali è previsto il limite del trentaduesimo anno di età; pertanto l'elevazione al quarantesimo anno è già comprensiva di tutte le previsioni possibili.

BOATO. La collega Granati Caruso ha già illustrato le ragioni che hanno indotto lei e me a presentare analogo emendamento, per cui non ho altro da aggiungere sull'argomento.

Desidero richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul secondo dei miei emendamenti al fine di trovare su di esso un'intesa. La logica alla quale dobbiamo sempre rifarci è quella di porre in essere leggi funzionali ed efficaci, quanto meno nei limiti del possibile; nel caso in ispecie nei limiti della scarsa conoscenza del retroterra oggettivo su cui la legge stessa deve incidere.

Mi chiedo perché, nell'emendamento del relatore, sia stata inserita la precisazione: « per almeno novanta giorni »: o è una frase pleonastica, dal momento che si tratta delle trimestraliste assunte in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, oppure essa ha un altro significato, che però non riesco a spiegarmi. Infatti, trattandosi in ogni caso di persone che hanno prestato « lodevole servizio » (e questa dizione fi-

gura già nel testo originario dell'articolo 2), perché il Governo, con tutte le difficoltà di reclutamento di personale che si hanno, deve impedirsi di assumere persone che hanno svolto il proprio lavoro, magari, per 87 giorni, invece che per i prescritti 90? Certo, se una vigilatrice ha lavorato solo 27 giorni, per esempio, non si potrà allora dire che abbia prestato « lodevole servizio »; ma se una persona è stata malata per pochi giorni, ed ha però intenzione di tornare a svolgere questo lavoro, non vedo perché glielo si debba proibire, e perché il Governo debba privarsi di una tale possibilità.

Degli altri due miei emendamenti, quello al punto 2) è identico ad un emendamento del gruppo comunista, e quello aggiuntivo dopo il punto 3) è sostanzialmente uguale all'emendamento comunista, ma ne differisce per la formulazione tecnica: quella che io propongo, mi sembra più rigorosa, e sull'argomento trattato desidero richiamare in particolar modo l'attenzione del relatore e del Governo, in quanto, se vogliamo varare una buona legge, dobbiamo renderla operativa.

Quanto alla previsione secondo cui il personale assunto deve rimanere nella sede stabilita per cinque anni chiedo perché si debbano costringere delle persone, appena assunte, a trascorrere per forza cinque anni nella medesima sede, quando la stessa amministrazione rivendica una certa discrezionalità nella dislocazione del personale. In tal modo si crea disagio nel personale, e si vincola all'osservanza di una disposizione, che la stessa amministrazione potrebbe in prosieguo non trovare più rispondente alle sue necessità.

L'emendamento aggiuntivo dopo il punto 3), che tratta del reclutamento su base regionale, tende ad evitare che si verifichi il fenomeno che già si è registrato a proposito del corpo degli agenti di custodia e della polizia: aumenta l'organico, ma non si riescono a coprire i posti vacanti, mancando il reclutamento. Considerando che per certe

categorie si va sempre più facendo strada l'idea del reclutamento su base regionale, con il mio emendamento, lasciando al Governo un largo margine di manovra, propongo di inviare nella regione in cui avevano precedentemente prestato servizio le vigilatrici penitenziarie di cui ai punti 1) e 2), escludendo quelle cui si riferisce il punto 3). Infatti, coloro che hanno già prestato servizio in base alla legge n. 285 del 1977 (cioè le vigilatrici giovani) difficilmente si sposteranno in un'altra regione, dal momento che spesso hanno assunto quel lavoro proprio perché permetteva loro di restare nel luogo di residenza; lo stesso dicasi per le trimestraliste. Diverso è invece il discorso per le vigilatrici assunte in base a quanto previsto dal punto 3) dell'articolo 2, che avendo fatto da poco i concorsi, si suppone siano disponibili anche a trasferirsi da una regione all'altra.

Faccio una osservazione apparentemente banale ma che va tenuta presente: come si può immaginare che una vigilatrice, con il suo stipendio, possa trasferirsi da una regione all'altra per cinque anni, con tutti i problemi finanziari che ciò comporta, soprattutto con riferimento a quelli di alloggio, cioè gli stessi problemi con cui si scontrano gli agenti di custodia?

Credo che, così come formulato, l'articolo 2 imporrebbe solo un certo tipo di manovra del personale. Personalmente, invece, ritengo che per incentivare il meccanismo della legge n. 285 e quello dell'assunzione delle trimestraliste, stimolandole a rimanere nell'amministrazione penitenziaria, sia opportuno stabilire la possibilità per esse di prestare servizio nella stessa regione in cui lo hanno prestato come precarie. Mi rendo conto che per quel che riguarda le grandi regioni i loro problemi saranno ugualmente notevoli: ciò nonostante ritengo che si rispetti la logica cui si ispira il provvedimento se si ipotizza un margine di manovra che porti a coprire effettivamente i posti vacanti.

CARTA, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti proposti.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le questioni affrontate con gli emendamenti presentati dai colleghi Granati Caruso, Salvato e Boato hanno natura tecnica ed introducono argomenti di grande rilevanza.

Per quel che riguarda l'emendamento Boato, soppressivo al numero 2 dell'articolo 2 delle parole « per almeno 90 giorni », dico subito che il Governo non può accoglierlo anche perché su tale questione si è pronunciata la I Commissione affari costituzionali che ha condizionato il proprio parere favorevole alla determinazione di un periodo minimo di servizio necessario per l'immissione in ruolo del personale. Per questa ragione si è previsto un periodo di tempo di 90 giorni — termine adottato in tutte le altre amministrazioni dello Stato — in modo da evitare che anche persone che abbiano prestato servizio magari per un solo giorno possano usufruire della norma di cui si discute.

L'altra questione affrontata dagli emendamenti è forse più importante e delicata. Intendo riferirmi alla permanenza nella sede stabilita per un periodo di cinque anni. Vorrei far notare, a questo proposito, ai colleghi Boato e Granati Caruso che tutte le amministrazioni dello Stato si stanno orientando verso concorsi che pongono come condizione per l'assunzione l'accettazione della permanenza nella sede stabilita, per l'appunto, per cinque anni.

Peraltro, l'amministrazione, per ragioni di servizio, può sempre trasferire il personale, anche se quest'ultimo, per legge o per scelta del singolo, dovrebbe rimanere in sede per il periodo citato. Pertanto, la ristrettezza di manovra cui faceva riferimento il collega Boato non c'è, oppure è secondaria. Devo dire, purtroppo, che non si verificheranno casi di trasferimento per esigenze di servizio, poiché queste si determinano, nei fatti, nelle zone del nord e nelle isole, dove è necessario che esista questo tipo di vincolo per il personale per evitare che i posti in organico restino scoperti. Devo far notare alla Commissione che, quando si parla di reclutamento regionale, non si tiene conto

del fatto che in alcune regioni vi è una esuberanza di offerta, che non è ridimensionabile semplicemente con la definizione di graduatoria, e quindi diventa necessario il vincolo di cui si discute ai fini di una razionale distribuzione del personale stesso sul territorio nazionale; tale vincolo, per altro, è stato già adottato per le segreterie giudiziarie ed i coadiutori giudiziari.

Per quel che riguarda l'emendamento Boato — analogo a quello presentato dalle colleghe Granati Caruso e Salvato — aggiuntivo di un comma dopo il punto 3, desidero ricordare che c'è una commissione, che si occupa dei trasferimenti, che certamente non sposterà il personale dalle regioni in cui ha già prestato servizio ma invierà nelle zone più lontane gli idonei di cui al punto 3. Si tratta di una cosa ovvia che sarà fatta anche senza bisogno di emendamenti *ad hoc*.

Il Governo, pertanto, è contrario agli emendamenti presentati ed invita i colleghi a ritirarli, anche perché essi sono un po' la fotografia di dissidi interni all'amministrazione. Il Governo, infatti, è, in un certo senso, costretto a predisporre norme di questo tipo per garantire la presenza del personale anche nelle sedi disagiate; capisco che gli stipendi non consentono granché, ma i partecipanti ai concorsi sono per la maggior parte meridionali e per poter coprire i posti al nord bisogna necessariamente stabilire il vincolo della permanenza per cinque anni nella sede assegnata.

TRANTINO. Mi rendo conto di essere a volte autolesionista ma la suggestione suscitata su di me dall'emendamento Granati Caruso mi induceva ad optare per lo stesso, anche perché vivo in regione di grande depressione nella quale non è possibile assorbire l'eccedenza di offerta di lavoro. Inoltre una « buona » demagogia sollecita a sostenere, in parallelo, che non è cosa giusta togliere le persone dal loro *humus* naturale per trasferirle in altri ambienti, con tutte le implicazioni economiche e sociali che questo comporta.

Temo, però, che, a questo punto, la buona demagogia rischi di trasformarsi in demagogia velleitaria, per cui sono costretto a mutare il mio orientamento originario. Gli argomenti addotti dal Governo mi hanno convinto: se dovessimo, infatti, obbedire a questa esigenza di mobilità solo all'interno della regione di provenienza, rischieremmo di vanificare del tutto il provvedimento in discussione perché non si riuscirebbe ad assorbire le eccedenze delle regioni sovrappopolate e ad ovviare alle carenze di altre. A questo proposito, non bisogna dimenticare che lo stato di tensione esistente nelle carceri è dovuto soprattutto alla carenza di personale qualificato.

Sappiamo altresì che le carceri femminili, con la recrudescenza del terrorismo, sono diventate serbatoi di violenza e di persone difficili da sorvegliare. Per tali considerazioni, mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Presento alla presidenza un subemendamento, che intende andare incontro alle esigenze manifestate dalla Commissione in ordine al periodo in cui occorre prestare servizio per essere assunti o confermati in ruolo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore, sostitutivo del numero 2):

Al primo ed al terzo comma sostituire le parole: « novanta giorni » con le altre: « tre mesi ».

BOATO. Accolgo favorevolmente questo subemendamento del Governo, e ritiro il mio, che tratta il medesimo argomento: mi auguro che la mia fiducia non venga smentita dall'applicazione concreta della legge. Mantengo invece gli altri due subemendamenti, e preannuncio che qualora essi non venissero approvati dalla Commissione, pur rispondendo ad obiettive esigenze delle vigilatrici penitenziarie, il gruppo radicale voterà contro l'articolo 2.

GRANATI CARUSO. Non ci soddisfa il parere contrario espresso dal Governo sui nostri emendamenti, ed in particolare ci sembra grave che il Governo non accetti il principio — che riteniamo giusto, corretto e conforme alle esigenze del personale — del reclutamento su base regionale. Noi abbiamo motivato questo principio con due ragioni di fondo; una si riferisce al buon senso, alla razionalità, alla presa d'atto di una realtà esistente: non dimentichiamo, infatti, che il personale di cui trattasi è già presente nelle carceri ed ha già prestato servizio in una certa regione; mentre diverso è il discorso per le idonee. Un altro criterio va poi tenuto presente, ed in base ad esso si deve respingere la posizione del Governo.

Il Governo afferma che, se accettassimo il principio del reclutamento su base regionale, dovremmo prendere atto del fatto che si recluterebbe solo in certe regioni del paese, creando così degli squilibri nel reclutamento del personale. Noi non accettiamo questa versione dei fatti; è vero che il reclutamento avviene solo in certe regioni, ma uno squilibrio del genere ha cause precise, una delle quali è l'offerta di un lavoro dequalificato. Ed il problema può essere risolto solo con una adeguata riforma, cioè offrendo a questo personale prospettive di lavoro diverse. Per quali ragioni, infatti, si recluta nelle aree depresse del paese? Perché a questo personale viene offerto un ruolo non qualificato, mal pagato, da aguzzini...

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo non è vero! Non ammetto che si possa dire una cosa del genere!

GRANATI CARUSO. Non accettiamo, ripeto, il principio per cui occorre prendere atto di una certa realtà del reclutamento, e consentire poi all'amministrazione di trasferire il personale dove vuole, con criteri che riteniamo inaccettabili. Basta vedere l'irrazionale distribuzione del personale medesimo operata dall'amministrazione, per cui alcune aree ne sovrab-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

bondano, ed altre ne mancano; l'uso che viene fatto di questa facoltà di spostamento: per cui molto spesso il personale è trasferito in base a raccomandazioni, e non per razionali ed obiettive esigenze. Insistiamo, pertanto, perché venga accolto il principio del reclutamento su base regionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

CARTA, Relatore. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del primo subemendamento Granati Caruso e Salvato al mio primo emendamento, come pure sul subemendamento Boato, di uguale tenore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Granati Caruso e Salvato, al primo emendamento del relatore, di contenuto identico al subemendamento Boato, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo al primo e terzo comma dell'emendamento del relatore al numero 2) dell'articolo 2.

(È approvato).

BOATO. Voterò contro l'emendamento del relatore, sostitutivo del punto 2) dell'articolo.

PINTO. Anch'io voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, sostitutivo del numero 2) dell'articolo, con la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, aggiuntivo al numero 3) dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso e Salvato aggiuntivo di un comma dopo il punto 3), contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boato aggiuntivo di un comma dopo il punto 3), contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, l'assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e pena è inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

a) quarto livello: lire 2.790.000 – vigilatrice penitenziaria;

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1981

b) quinto livello: lire 3.150.000 – vigilatrice superiore o vice soprintendente;

c) sesto livello: lire 3.600.000 – vigilatrice capo o soprintendente.

Al personale suddetto si applicano le norme previste al titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le onorevoli Granati Caruso e Salvato hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

GRANATI CARUSO. Credo che tutti si sia d'accordo sull'equiparazione, normativa ed economica, del personale femminile ai livelli di quello maschile; ciò rappresenta, tra l'altro, uno degli obiettivi che il gruppo comunista si è prefisso nell'ambito della riforma del corpo degli agenti di custodia. Quindi, da questo punto di vista non avremmo nulla da obiettare sul disposto dell'ultimo comma dell'articolo in questione.

Alcuni problemi, invece, sorgono poiché il VI livello comprende anche le educatrici, per cui, nella sostanza, queste ultime vengono equiparate alle vigilatrici capo; cosa, questa, che non ci sembra opportuna visto che non corrispondono né i ruoli, né i titoli di studio, né, conseguentemente, le mansioni. La questione quindi assume un rilievo meno particolaristico se si considera che investe il problema della definizione puntuale delle funzioni svolte da queste categorie di lavoratrici.

Inoltre, analizzando più compiutamente il disposto del comma in questione, constatiamo che il IV livello previsto per la vigilatrice semplice equivale a quello previsto per i vicebrigadieri; il V a quello previsto per i brigadieri ed i marescialli; il VI, infine, a quello previsto per i marescialli maggiori. In sostanza, vengono equiparati due ruoli di cui uno militare

e l'altro civile e non si riesce a capire quale sia il ruolo effettivo svolto dalla vigilatrice capo che, forse, dovrebbe essere di coordinamento.

Per queste ragioni, riteniamo che sia opportuno rinviare la discussione su questi argomenti a quella sulla riforma complessiva del corpo con la quale si vogliono ristrutturare i ruoli di tutto il personale penitenziario, maschile e femminile. In particolare, dal momento che le linee riformatrici – almeno questa è la nostra battaglia – vanno sviluppate nel senso della smilitarizzazione di tale corpo, non crediamo che si possa procedere in questa fase, senza che sia intervenuta una decisione su questo punto, alla equiparazione di cui al comma che chiediamo venga soppresso. Riteniamo cioè che si debba sopprimere il secondo comma dell'articolo in quanto esso non reca che un riferimento – a nostro avviso sbagliato, inopportuno e dannoso – al capo I del titolo VI della legge n. 312 del 1980, che concerne l'assetto retributivo e funzionale del pubblico impiego, militare e civile. Si vuole forse dare una sorta di inquadramento militare a questo personale femminile? O si vuole ottenere un innalzamento dei livelli retributivi? Non credo, perché questo problema è affrontato nel primo comma dell'articolo. Né mi sembra necessario il riferimento alla legge n. 312 del 1980 – che riguarda esclusivamente il personale militare – per innalzare di livello queste vigilatrici, che sono personale civile, nell'ambito delle operaie qualificate. Veramente, dunque, non si comprende la ragione di un riferimento del genere. Piuttosto, esso costituisce un ulteriore segnale in direzione della militarizzazione del personale di custodia, e persino di quello femminile: ed è inutile dire che a ciò noi siamo fermamente contrari, dal momento che ci opponiamo anche alla militarizzazione del personale maschile.

A parte il secondo comma, siamo favorevoli all'articolo 4, che voteremo con lo auspicio che prima formulavo, e cioè che si provveda alla revisione dei ruoli e delle mansioni ed alla riqualificazione professionale del personale in questione.

BOATO. L'articolo 4 fa riferimento alla legge n. 312 del 1980, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Sul primo comma, che alle lettere a), b), c), si riferisce a diversi livelli, si potrebbe discutere: ma non è agevole farlo in questa sede, soprattutto in assenza di precisi emendamenti. Comunque, queste lettere recano le cifre degli stipendi annui lordi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 24 della citata legge. Invece, il problema sorge per l'ultimo comma: poiché non mi pare che alcuna questione già definita nel primo comma sia richiamata nel successivo, non comprendo perché questo debba figurare nell'articolo, che stabilisce il trattamento economico del personale: a meno che non si voglia raggiungere lo scopo di una surrettizia, scandalosa militarizzazione di questo corpo...

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È ridicolo solo il fatto di eccepire una cosa del genere!

BOATO. Faccio osservare che il secondo comma dell'articolo si riferisce al titolo VI della legge n. 312 del 1980, il quale concerne il « personale militare »: ora, il riferimento non è esatto, perché le vigilatrici penitenziarie non sono personale militare, né esiste personale femminile militare, nel nostro paese. L'articolo 136, primo del citato titolo VI, nel configurare l'area di applicazione della normativa, recita: « Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » — che è, appunto, un corpo militare, mentre le vigilatrici penitenziarie non lo sono — « nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere. Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia ».

Ecco, dunque, che all'interno di un articolo di un provvedimento che reca aumento di organico, s'inserisce una modifica di grande rilievo, e per di più solo tramite un generico riferimento. Non è ammissibile una cosa del genere: se il Governo vuol farla, la faccia con la esplicita militarizzazione del corpo delle vigilatrici penitenziarie, nel contesto di un dibattito che questa Commissione ha già aperto discutendo della riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Abbiamo già respinto l'articolo 4 di un precedente provvedimento di legge, relativo al corpo degli agenti di custodia, perché preveda, in modo surrettizio, un ordinamento di tale corpo che abbiamo ritenuto inopportuno introdurre in quella sede. Se ci si dice che bisogna rafforzare l'organico delle vigilatrici, non possiamo non essere d'accordo; ma non è accettabile che si inserisca in tale provvedimento un riferimento al titolo VI della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fa esclusiva menzione del personale militare, tant'è che si occupa anche dei gradi delle categorie prese in considerazione.

Ritengo che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 non crei alcun problema ai fini della organicità del testo, nonché a quelli del trattamento economico e giuridico del personale cui si fa riferimento. Al contrario, ove il comma restasse in vita, sorgerebbero notevolissimi problemi di applicazione del suo disposto.

Con franchezza desidero dire che considererei una grave scorrettezza un eventuale atteggiamento negativo su questo argomento da parte del Governo: infatti, in incontri informali, si era convenuto che tale comma avrebbe dovuto essere soppresso — così come era avvenuto per gli agenti di custodia — al fine di non pregiudicare la soluzione di carattere generale sulla questione della smilitarizzazione. In altri termini, non credo sia il caso di applicare a personale femminile e civile delle norme che si riferiscono a militari, proprio nel momento in cui si vuole togliere questa caratteristica a personale analogo che la possiede.

CARPINO. Le argomentazioni svolte in favore della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 mi trovano consenziente poiché esso introduce un discorso già sviluppato sia in sede di dibattito generale sulle proposte di riforma del corpo degli agenti di custodia, sia in occasione dello ampliamento dell'organico degli agenti di custodia stessi, recentemente approvato in questa Commissione.

In occasione di tale ultimo dibattito, al fine di non pregiudicare la soluzione sul problema della civilizzazione del corpo, fummo tutti d'accordo nel sopprimere lo articolo che ipotizzava l'utilizzo di ufficiali dell'esercito: come tutti ricorderanno, il Governo, nella persona del sottosegretario Gargani, si rimise alla Commissione, accettando così, forse a malincuore, la soppressione di quell'articolo. Invito, pertanto, il Governo a recepire le istanze della Commissione relativamente alla eliminazione del disposto del quarto comma dell'articolo 4 ora in discussione.

SABBATINI. Mi pare che le preoccupazioni prospettate abbiano un valore che definirei « a futura memoria », nel senso che servono ad indicare qual è la linea di tendenza che alcuni gruppi politici intendono seguire in ordine alla smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia. Non credo, però, che approvando la norma in oggetto, possa darsi per scontata una opzione di segno contrario. Non dimentichiamo, a questo proposito, che ci stiamo occupando di personale femminile, per cui non è possibile trasferire ad esso i principi che regolano quello maschile e militare.

BOATO. Ciò rafforza la nostra ipotesi: inoltre, risulta inutile il riferimento al personale militare visto che ci stiamo occupando del trattamento economico.

SABBATINI. Insisto nel dire che certamente non si vuole confermare la militarizzazione degli agenti né, tanto meno, estenderla alle donne che operano negli istituti penitenziari.

La scelta che il Governo ha fatto mira ad equiparare il personale femminile a quello maschile e trae presumibilmente origine dal fatto che queste persone svolgono mansioni analoghe; per cui ritengo si possa accettare il quarto comma dell'articolo 4, soprattutto se il rappresentante del Governo fornisce delle assicurazioni circa il fatto che l'ipotesi qui prospettata non pregiudica in nessun modo le future scelte, ma vuole soltanto introdurre miglioramenti economici per il personale femminile che presta servizio nelle carceri.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non riesco davvero a capire come il rinvio ad una norma che riguarda l'assetto retributivo-funzionale di una categoria di personale, anche se militare, possa far pensare che il Governo voglia con essa introdurre surrettizie indicazioni per il mantenimento della militarizzazione del personale penitenziario. Mi pare che in quest'ultimo periodo si stia assistendo in Parlamento allo sviluppo di una logica perversa che contiene anche — consentitemelo — un pizzico di cattiva fede.

Non credo neppure che possa invocarsi, a sostegno della richiesta soppressione del comma in oggetto, il dibattito svoltosi sull'articolo 4 del provvedimento inerente all'ampliamento di organico del corpo degli agenti di custodia; quell'articolo rispecchiava la volontà del Governo di utilizzare anche del personale militare per sopperire alle carenze nell'ambito del corpo degli agenti di custodia.

Desidero, inoltre, precisare che nel corso di una lunga trattativa, da me personalmente condotta, con le vigilatrici penitenziarie, a partire dal mese di aprile scorso, le stesse vigilatrici, relativamente alla modifica dei livelli retributivi, hanno avanzato la richiesta, che è stata poi recepita dal Governo con il tanto contestato comma dell'articolo ora in discussione, senza il timore di impossibili equiparazioni, di natura militare, con il personale preso come punto di riferimento; questo perché, probabilmente, il modo di ragionare delle vigilatrici è più sereno del no-

stro e prende in considerazione le analogie funzionali e non questioni formali. Se questa, comunque, è la preoccupazione di larga parte della Commissione, non ho difficoltà a modificare il testo con un emendamento di precisazione, che presento alla presidenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

CARTA, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento.

BOATO. Vorrei sapere quali sono i vantaggi che comporta, sotto il profilo retributivo, il riferimento al titolo VI della legge n. 312.

GRANATI CARUSO. Anche il gruppo comunista desidererebbe conoscere il motivo dell'insistenza su questo riferimento, visto che abbiamo già stabilito, al primo comma dell'articolo, i livelli retributivi: ci sono forse scatti di carriera più rapidi, aumenti biennali periodici? Non mi sembra, leggendo gli articoli della legge n. 312. Se esistono concreti vantaggi, il riferimento a questa legge ha un senso, altrimenti esso è del tutto inutile.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non saprei dare ragguagli particolareggiati, ma dobbiamo pur fare riferimento ad una norma concernente la retribuzione: poiché quella prevista dalla citata legge n. 312 assicura un trattamento migliore di quella che regola la situazione del personale civile, le vigilatrici penitenziarie la preferiscono.

BOATO. Poc'anzi ho parlato di scandalosa militarizzazione che si vuole operare con questo comma dell'articolo 4: com'è possibile confutare la mia affermazione, quando ci viene detto che c'è una ragione, per operare il riferimento alla legge

n. 312, ma non si sa qual è? Il Governo confessa di non sapere quali sono le conseguenze di questo riferimento, sul piano della retribuzione.

Ora, la legge n. 312, che ho scorso rapidamente, prevede determinati trattamenti retributivi per una serie di categorie di personale dello Stato: che cosa costava al Governo, nello stendere il provvedimento ora in discussione, formulare un apposito articolo relativo al trattamento delle vigilatrici penitenziarie? Se la legge n. 312 prevede indennità speciali o più favorevole trattamento economico, il Governo poteva recepire queste migliori disposizioni nel disegno di legge che stiamo discutendo ed applicarle anche alle vigilatrici penitenziarie, senza fare riferimento al titolo VI della legge n. 312.

Posso condividere, nel merito, le considerazioni fatte dal sottosegretario: ma se sono intervenuti accordi sindacali, con riguardo alle vigilatrici penitenziarie, possiamo tranquillamente trasferirne il contenuto in questo disegno di legge, come si è fatto in altre occasioni.

Insisto, pertanto, sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4, e dichiaro che, se la Commissione lo respingerà, voterò a favore (e ciò vale anche per il collega Pinto) dell'emendamento del Governo: certo, è ben strano che il rappresentante del Governo si sia deciso a presentare questa modifica solo a seguito delle preoccupazioni manifestate dai gruppi radicale, comunista e socialista; comunque l'emendamento è senz'altro migliorativo rispetto al testo originario del secondo comma, e quindi da preferirsi. Dichiaro anche che, qualora il mio emendamento venisse respinto, voterò contro l'articolo 4.

GRANATI CARUSO. Anche il gruppo comunista insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE Pongo in votazione lo emendamento soppressivo Granati Caruso e Salvato, di contenuto identico a quello dell'emendamento Boato, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento del Governo all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché da quella di questo ultimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'ultimo comma dell'articolo 4, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

BOATO. Voterò contro l'articolo 4 così modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 5.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato lire 4.319.220.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno 1981 valutata in lire 1.439.740.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « all'anno 1981 e in lire 1.439.740.000 » rispettivamente con le seguenti: « agli anni 1981 e 1982, valutata rispettivamente in lire 1.439.740.000 e lire 4.319.220.000 » nonché le parole: « per l'anno medesimo » con le altre: « per gli anni medesimi ».

BOATO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di quest'emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria » (2821).

Presenti	29
Votanti	27
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Fiori Giovannino, Cantelmi, Carpino, Carta, De Cinque, Raffaelli Edmondo, Felisetti, Carlotto, Bernardi, Piccoli Maria Santa, Granati Caruso, Pezzati, Bruni, Onorato, Orione, Federico, Ceni, Piccinelli, Ichino, Raffaelli Mario, Ramella, Sabbatini, Salvato, Meneghetti, Trantino e Violante.

Si sono astenuti: Boato e Pinto.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046); Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047); e delle proposte di legge Senatori De Giuseppe ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344) e Conte Carmelo: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari » e: « Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari » e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980, e di iniziativa del deputato Conte Carmelo: « Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

DE CINQUE, *Relatore*. Rinnovo la proposta, da me avanzata nel corso della seduta precedente, di disabbinare la discussione delle proposte di legge nn. 1344 e 1515, nel senso di procedere subito all'esame di queste ultime, che affrontano un argomento più circoscritto nell'ambito della materia trattata, e di iscrivere all'ordine del giorno di una

altra seduta i due disegni di legge, di più ampio contenuto.

Come i colleghi ricorderanno, nella mia relazione avevo già sottolineato il trattamento di notevole sperequazione cui sono sottoposti i conservatori dei registri immobiliari, rispetto alle altre categorie di impiegati dello Stato. Pertanto, è opportuno che le proposte di legge n. 1344 (già approvata, con voto unanime, dal Senato) e n. 1515 siano trattate con carattere di urgenza, tanto più che affrontano una materia abbastanza semplice. Gli altri due progetti di legge, invece, necessitano di un esame più approfondito e probabilmente sarà opportuno istituire un Comitato ristretto che ne prenda in considerazione gli aspetti specificamente tecnici. Tuttavia, anche questi provvedimenti sono urgenti, e formano oggetto di continue sollecitazioni da parte del Governo, che vorrebbe, tramite essi, completare le sperimentazioni già in atto nelle province di Arezzo e Pescara.

GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista si riserva di far conoscere la sua posizione riguardo alla proposta avanzata dal relatore, dal momento che oggi non è presente il collega Mannuzzu, che si occupa della materia all'ordine del giorno. Chiediamo, pertanto, il rinvio del dibattito ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO